

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 354 ad iniziativa della Giunta regionale
“Disposizioni urgenti in merito alle erogazioni liberali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19”

Signori Consiglieri,

in correlazione all'attuale situazione epidemiologica da Covid-19, in fase di evoluzione, la Regione Marche ha aperto conti correnti dedicati, finalizzati a raccogliere erogazioni liberali, effettuate da persone fisiche e giuridiche, finalizzate a finanziare gli interventi di emergenza per contenere gli effetti dell'emergenza stessa.

Una prima disciplina di massima riguardante la raccolta e l'utilizzo di tali fondi è stata posta dall'articolo 99 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19).

In particolare tali disposizioni prevedono che, in relazione alle erogazioni liberali, le pubbliche amministrazioni provvedano a rendicontazione separata assicurando la completa tracciabilità dei movimenti e che, al termine dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, tale separata rendicontazione dovrà essere pubblicata da ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria sul proprio sito internet.

Posto ciò, appare necessario, per la Regione, definire in modo più puntuale gli ambiti degli interventi da finanziare nell'emergenza che, come specificato dal comma 2 dell'articolo 1, sono l'ambito sanitario e quello della protezione civile.

In relazione all'impostazione di massima tempestività e snellezza delle decisioni da assumere in situazioni di criticità, l'articolo 2 demanda alla Giunta regionale la determinazione dei criteri e delle modalità per l'attuazione della legge. Inoltre, il comma 2 del medesimo articolo, al fine di garantire la trasparenza dell'utilizzo delle donazioni, in merito all'obbligo di rendicontazione e pubblicità, rinvia a quanto disposto al comma 5 dell'articolo 99 del d.l. 18/2020.

Le disposizioni finanziarie dell'articolo 3, infine, prevedono modalità di contabilizzazione in entrata e in uscita che supportano le esigenze di flessibilità operativa, che risulta di prioritaria rilevanza.

Nello specifico, la proposta di legge contiene 4 articoli.

L'articolo 1 contiene, oltre che le finalità della legge, gli ambiti a cui sono destinate le erogazioni liberali a favore del contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

L'articolo 2 demanda alla Giunta regionale la definizione dei criteri e delle modalità per l'attuazione della legge e richiama l'obbligo di rendicontazione.

L'articolo 3 delinea i criteri e le modalità di contabilizzazione in entrata e in spesa.

L'articolo 4 dispone l'urgenza della legge.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001)**Articolo 1 (Finalità e oggetto)**

Il comma 1 espone le finalità del provvedimento.

Il comma 2 dispone il vincolo di destinazione alle risorse derivanti dalle erogazioni liberali al finanziamento di interventi in ambito sanitario e di protezione civile finalizzati al superamento dell'emergenza epidemiologica.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 2 (Disposizioni di attuazione)

Il comma 1 autorizza la Giunta a definire con proprio atto, entro la destinazione vincolata di cui al comma 2, i criteri e le modalità di attuazione di questa legge.

Il comma 2 dispone, in attuazione del comma 5 dell'articolo 99 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 l'obbligo di rendicontazione.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 3 (Disposizioni finanziarie)

Il comma 1 autorizza l'iscrizione al Titolo 3 "ENTRATE EXTRATRIBUTARIE", Tipologia 5 "Rimborsi e altre entrate correnti" di tutte le risorse provenienti dalle erogazioni liberali che confluiscono ai conti correnti istituiti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID -19.

Il comma 2 autorizza l'iscrizione degli impieghi delle donazioni a carico delle seguenti Missioni:

- a) Missione 11 "Soccorso civile", Programma 1 "Sistema di protezione civile" Titolo 1 e Titolo 2;
- b) Missione 13 "Tutela della salute", Programma 7 "Ulteriori spese in materia sanitaria" Titolo 1 e Titolo 2;

in relazione alle tipologie di interventi urgenti che verranno delineati sulla base delle effettive esigenze con apposita delibera di Giunta in attuazione del comma 1 dell'articolo 2.

Il comma 3 autorizza la Giunta ad apportare le variazioni di entrata e spesa correlata necessarie ai fini della gestione.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 4 (Dichiarazione d'urgenza)

L'articolo contiene la dichiarazione di urgenza.

La disposizione ha natura ordinamentale.